

CCXIIª TORNATA

MERCOLEDÌ 19 DICEMBRE 1928 - Anno VII

Presidenza del Presidente **TITTONI**
e poi del Vice Presidente **MELODIA**

INDICE

Congedi	Pag. 11458	sulla assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi	11465
Dimissioni (dall'Ufficio di Bibliotecario del dott. Gr. Uff. Fortunato Pintor)	11461	« Conversione in legge del Regio decreto 12 agosto 1927, n. 1773, recante aggiunte alle disposizioni del Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2033, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari ».	11465
Disegni di legge (Approvazione di):		« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1928, n. 2497, recante provvedimenti a favore delle località danneggiate dall'eruzione dell'Etna del novembre 1928 ».	11466
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1928, n. 2639, contenente provvedimenti diretti a regolare il rimborso da parte del Consorzio autonomo del porto di Genova delle somme anticipate dallo Stato per le opere portuali »	11464	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 novembre 1928, n. 2579, concernente la proroga al 31 dicembre 1940 della durata del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali »	11466
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2558, che proroga il termine assegnato alla Commissione centrale per il servizio del gas per emanare le proprie decisioni, in dipendenza delle revisioni disposte col Regio decreto-legge 6 aprile 1928, numero 743 »	11464	« Autorizzazione in via permanente della Esposizione biennale internazionale d'arte, promossa dalla città di Venezia, e della Esposizione quadriennale nazionale d'arte, promossa dal Governatorato di Roma ».	11466
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2555, che provvede per un nuovo ordinamento dell'ufficio di verifica e compensazione in dipendenza dei Trattati di pace, con sede in Roma, e della relativa sezione istituita in Trieste ».	11464	« Autorizzazione agli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti a ricevere in conto corrente dal Banco di Sicilia la somma di lire 6.000.000 e dalla Cassa di risparmio Vittorio Emanuele per le provincie siciliane la somma di lire 2.300.000 al fine di mutuare l'una e l'altra al comune di Trapani per esecuzione di opere pubbliche, ed autorizzazione alla detta Cassa di risparmio a mutuare direttamente al comune suddetto la somma di lire 2.200.000 per sistemazione finanziaria ».	11467
« Conversione in legge del Regio decreto 10 agosto 1927, n. 2357, che approva una Convenzione tra il Ministero dell'aeronautica e la Società anonima di navigazione aerea, per l'impianto e l'esercizio delle linee aeree commerciali Roma-Barcellona e Roma-Tripoli-Bengasi »	11465	« Applicabilità ai mutui contratti dai Consorzi d'irrigazione delle disposizioni contenute negli articoli 16 della legge 11 dicembre 1910, n. 855, 43 del Regio decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 3256, ed unico della legge 28 giugno 1928, n. 1608 »	11469
« Conversione in legge del Regio decreto 8 novembre 1928, n. 2482, che porta modificazioni alla legge sull'ordinamento della Regia marina ed allo stato ed avanzamento degli ufficiali della Regia marina »	11465	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 marzo 1928, n. 554, concernente la	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2629, che modifica l'art. 11 della legge 27 ottobre 1927, n. 2055,			

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 DICEMBRE 1928

autorizzazione alla Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad assumere impegni per spese patrimoniali per un importo di 630 milioni di lire »	11469
« Sostituzione dell'art. 3 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2323, che stabilisce alcune agevolazioni di carattere fiscale a favore delle Società di navigazione aerea che esercitano linee aeree »	11470
« Provvedimenti per eliminare l'arretrato nelle volture catastali »	11474
« Assegno straordinario vitalizio di lire 6.000 annue a favore di Bianca Della Noce, per benemerenze acquisite quale infermiera della Croce Rossa durante la guerra 1915-18 »	11482
« Delega al Governo del Re per la compilazione di un Testo Unico delle tasse sulle concessioni governative, con modificazioni ed aggiunte »	11482
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 ottobre 1927, n. 2058, concernente disposizioni relative alle opere necessarie per l'alimentazione idrica di alcuni comuni del Lazio »	11482
« Approvazione del Protocollo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione italo-austriaco del 28 aprile 1923 e del relativo Protocollo finale; Protocollo addizionale e Protocollo finale firmati in Roma fra l'Italia e l'Austria il 20 dicembre 1927 »	11482
« Modificazioni dell'art. 68 Testo Unico, delle leggi sul lotto »	11483
« Estensione ai militari del Regio esercito e della Regia marina in servizio di volo presso la Regia aeronautica di alcune disposizioni contenute nel Regio decreto-legge 6 marzo 1927, n. 420, riguardanti il trattamento di pensione al personale della Regia aeronautica »	11483
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1928, n. 2113, che aumenta l'imposta di fabbricazione sugli spiriti »	11484
« Fusione dell'Istituto nazionale Umberto I per le orfane degli impiegati civili dello Stato nell'Istituto nazionale per gli orfani degli impiegati civili dello Stato »	11484
« Proroga di facoltà concesse all'Amministrazione militare per la utilizzazione di rottame metallico ed altri materiali, e per provvedere al rifornimento di materiale di dotazione anche derogando alle norme comuni »	11484
« Accertamento della rendita imponibile dei beni immobili costituenti le dotazioni dei benefici parrocchiali e coadiutoriali, per l'applicazione della tassa di manomorta, e, per riflesso, della quota di annuo concorso, per il quinquennio 1931-35, con criteri ben più moderati, in base, cioè, alle norme vigenti per l'imposta complementare progressiva sul reddito »	11485
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2529, che dà facoltà al ministro delle finanze di sciogliere le Commissioni provinciali delle imposte dirette »	11485

(Discussione di):

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2532, contenente provvedimenti per la carriera degli ufficiali inferiori di fanteria e cavalleria e degli ufficiali del Corpo veterinario militare » 11473

Oratori:

GAZZERA, *sottosegretario di Stato per la guerra* 11474
MORRONE, *relatore* 11474

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1928, n. 1816, recante modificazioni al Codice di commercio in materia di privilegi marittimi ed ipoteca navale » 11476

Oratori:

CAO, *sottosegretario di Stato per le comunicazioni* 11481
SUPINO, *relatore* 11481
(Presentazione di) 11459

Interrogazioni (Annuncio di) 11485

Nomina (del Comm. Corrado Chelazzi a Bibliotecario del Senato) 11462

Proposta (del conferimento al Gr. Uff. Pintor del titolo di Bibliotecario onorario) 11461

Relazioni (Presentazioni di) 11460, 11463

Votazione a scrutinio segreto (Risultato di) 11462, 11471

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti: il Capo del Governo, Primo ministro e ministro degli affari esteri, dell'interno, della guerra, della marina, della aeronautica e delle corporazioni e i ministri delle colonie, delle finanze, dell'istruzione pubblica dei lavori pubblici, dell'economia nazionale e delle comunicazioni, ed i sottosegretari di Stato per la Presidenza del Consiglio, per i lavori pubblici, per le comunicazioni, per la guerra, per la marina e per l'istruzione pubblica.

MONTRESOR, *segretario*. Dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Borromeo per giorni 5; Durante per giorni 5; Cimati per giorni 1; Cocchia per giorni 1; Casati per giorni 5; Fracassi per giorni 10; Fulci per giorni 10; Mango per giorni 6;

Petitti di Roreto per giorni 5; Piaggio per giorni 5; Tanari per giorni 5.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

Presentazione di disegni di legge e di relazioni.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di dar lettura dell'elenco dei disegni di legge e delle relazioni presentate alla Presidenza durante l'intervallo delle sedute.

MONTRESOR, segretario, legge:

DISEGNI DI LEGGE.

Dal ministro della giustizia e degli affari di culto:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 dicembre 1928, n. 2743, concernente la circoscrizione territoriale degli uffici giudiziari di Fiume e il personale giudiziario delle provincie annesse (1857). — *(Iniziato in Senato).*

Dal ministro delle finanze:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1928 (VII) n. 2745, col quale sono state apportate modificazioni alle tasse sulle concessioni governative (1856). — *(Iniziato in Senato).*

Dal ministro dei lavori pubblici:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1928, n. 2712, concernente l'elevazione del limite di impegno per l'esercizio 1928-29 per annualità dipendenti da opere pubbliche straordinarie da eseguirsi in concessione (1855). — *(Iniziato in Senato).*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 dicembre 1928, n. 2701, contenente provvedimenti per accelerare la liquidazione dei danni di guerra ad Enti pubblici locali nelle tre Venezie e soppressione del Commissariato dei danni di guerra (1854). — *(Iniziato in Senato).*

RELAZIONI.

Dalla Commissione di finanze:

Conto consuntivo dell'Eritrea per gli esercizi finanziari 1917-18, 1918-19, 1919-20, 1920-1921, 1921-22, 1922-23, 1923-24 e 1924-25 (1805);

Conto consuntivo della Tripolitania e della Cirenaica per gli esercizi finanziari 1917-18 e 1918-19 (1806).

Dagli Uffici centrali:

Approvazione del Protocollo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione italo-austriaco del 28 aprile 1923 e del relativo Protocollo finale; Protocollo addizionale e Protocollo finale firmati in Roma fra l'Italia e l'Austria il 20 dicembre 1927 (1755);

Assegno straordinario vitalizio di lire 6000 annue a favore di Bianca Della Noce, per benemerenze acquisite quale infermiera della Croce Rossa durante la guerra 1915-18 (1780);

Concessione di esenzioni fiscali e tributarie alla « Lega nazionale » di Trieste (1826);

Assicurazione obbligatoria per le malattie e per l'assistenza sociale della gente del mare e dell'aria (1823);

Approvazione dell'Accordo concluso in Roma, mediante scambio di note fra il Regno d'Italia e la Repubblica d'Estonia, il 1° luglio 1928 per regolare in maniera provvisoria le relazioni economiche fra i due Paesi (1763);

Disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche, e sui relativi servizi (1840);

Contributi degli Enti locali per il mantenimento dei Regi Istituti nautici (1833);

Aumento del numero degli ufficiali da reclutarsi straordinariamente nel Corpo di commissariato militare (1706);

Acquisto di una raccolta di armi per il Museo nazionale di Castel Sant'Angelo (1824);

Approvazione della Convenzione stipulata fra lo Stato ed Enti locali per la costruzione in Torino di edifici per un ospedale civile, per un ospedale dermosifilopatico, per cliniche universitarie ed Istituti scientifici (1782);

Temporanea deroga, in favore degli ufficiali della Regia aeronautica i quali si trovino in determinate condizioni, alle disposizioni pre-

LEGISLATURA XXVII — 1° SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 DICEMBRE 1928

viste nell'art. 1 della legge 11 marzo 1926, n. 399, che detta norme sulla costituzione della dote per il matrimonio degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (1788);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2448, recante provvedimenti a favore del comune di San Remo (1413);

Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie (1839).

Disposizioni per il Congresso mondiale delle Biblioteche e di Bibliografia in Roma (1828);

Norme per la compilazione e l'adozione del Testo Unico di Stato per le singole classi elementari (1844);

Riforma della Giunta provinciale amministrativa (1797);

Riforma della Amministrazione provinciale (1798);

Limitazione del numero di determinate categorie delle persone addette nei porti (1720);

Conferimento al prefetto della facoltà di emanare ordinanze obbligatorie, allo scopo di limitare l'eccessivo aumento della popolazione residente nelle città (1804);

Esenzione tributaria pei mutui contratti dall'Azienda statale della strada (1757);

Stanziamiento di un secondo fondo di lire 20.000.000 per lo sfruttamento dei terreni petroliferi albanesi (1760);

Agevolazioni di credito a favore dell'Edilizia scolastica rurale ed agraria (1841);

Agevolazioni per le bonifiche istriane (1846);

Giurisdizione civile dei comandanti di porto (1849);

Approvazione dei seguenti Atti firmati in Roma, fra il Regno d'Italia ed il Regno di Ungheria, il 4 luglio 1928: 1° Trattato di commercio e di navigazione e relativo Protocollo finale; 2° Convenzione veterinaria e relativo Protocollo finale; 3° Protocollo concernente il regime delle importazioni e delle esportazioni in Italia (1834);

Riordinamento della mutualità scolastica (1837);

Provvedimenti per la sistemazione integrale di taluni corsi d'acqua e per lo sviluppo di piantagioni arboree nei terreni latitanti ai fiumi e torrenti (1848);

Approvazione dell'Accordo fra il Regno

d'Italia e la Repubblica d'Austria, relativo all'esecuzione degli articoli 266 (ultimo capoverso) e 273 del Trattato di San Germano, firmato a Roma il 22 dicembre 1927, nonché delle note scambiate alla stessa data fra il Plenipotenziario italiano ed il Plenipotenziario austriaco (1836);

Approvazione delle Convenzioni concernenti il « Rimpatrio dei marinai » ed il « Contratto di arruolamento dei marinai », adottate dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro nella sua nona sessione, in Ginevra, rispettivamente alle date del 23 e del 24 giugno 1926 (1825);

Dazi interni di consumo — Proroga della facoltà temporanea di aumentare sino ad un quarto le aliquote normali — Revisione del regime daziario nei comuni di Roma, Zara e Lagosta (1756);

Proroga di termini e nuove disposizioni in favore di danneggiati da terremoti (1829);

Obblighi di leva e di servizio degli iscritti che espatriano e dei residenti all'estero (1783);

Abbuono di imposte degli anni 1916 e 1917 nei comuni del distretto dell'ufficio delle imposte di Avezzano (1771);

Legge organica sul monopolio dei sali e tabacchi (1831);

Approvazione del Trattato di neutralità, di conciliazione e di regolamento giudiziario, firmato in Roma, fra il Regno d'Italia e la Repubblica Turca, il 30 maggio 1928, nonché dell'annesso Protocollo (1835);

Approvazione del contratto stipulato a rogito Notar Pietro Vannisanti di Roma il 5 maggio 1928, portante cessione in proprietà dal Governatorato di Roma al Demanio dello Stato, per uso militare, del terreno detto della « Farnesina » e cessione in uso dallo stesso Governatorato di Roma al Demanio dello Stato, anche per uso militare, del terreno sito alla « Flaminia » già adibito ad Ippodromo dei Parioli (1830).

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito gli onorevoli senatori Torraca, De Vito, Morpurgo ed Albini a recarsi alla tribuna per presentare delle relazioni.

TORRACA. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Coordinamento di Istituti e Scuole, già alla dipendenza del Ministero dell'economia nazionale, con Istituti e Scuole dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione) ».

DE VITO. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Provvedimenti a favore della Maremma Toscana ».

MORPURGO. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Disposizioni integrative sui Consigli e Uffici provinciali dell'economia »

ALBINI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Pensione alla vedova del vice-consule Nardini ».

PRESIDENTE. Do atto agli onorevoli senatori Torraca, De Vito, Morpurgo e Albini della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Per la nomina del nuovo direttore della Biblioteca del Senato.

PRESIDENTE. Come gli onorevoli senatori hanno appreso dalla relazione presentata dal senatore Mazzoni, a nome della Commissione per la Biblioteca, il comm. Pintor, funzionario egregio per profonda cultura e per grande zelo nell'adempimento del suo dovere, ha rassegnato le sue dimissioni dall'Ufficio di Bibliotecario del Senato.

Il Consiglio di Presidenza e la Commissione per la Biblioteca, dopo aver fatte le più vive premure perchè egli desistesse dal suo proposito, hanno, con rammarico, dovuto accettare le dimissioni presentate; e per dargli una dimostrazione di alta stima, propongono, unanimi, di conferire al comm. Pintor il titolo di Bibliotecario Onorario.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(È approvata).

La Commissione per la Biblioteca ed il Consiglio di Presidenza, anche all'unanimità, vi propongono di nominare Bibliotecario del Senato il vice bibliotecario, comm. Chelazzi, i cui meriti e le cui attitudini per occupare

l'alto ufficio sono riconosciuti da tutti i senatori che frequentano la Biblioteca.

A termini dell'art. 139 del Regolamento, la votazione per la nomina del bibliotecario avrà luogo a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto per la nomina del direttore della Biblioteca del Senato e dei disegni di legge approvati per alzata e seduta nell'ultima tornata.

Prego il senatore, segretario, Bellini di procedere all'appello nominale.

BELLINI, segretario. (Fa l'appello nominale).

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Acton, Albertini, Albini, Amero d'Aste, Appiani, Artom.

Baccelli Alfredo, Baccelli Pietro, Badaloni, Badoglio, Barzilai, Bellini, Beltrami, Bergamasco, Bergamini, Berio, Bevione, Biscaretti, Bocconi, Bollati, Bombig, Bonicelli, Bonin Longare, Borsarelli, Brusati Ugo.

Callaini, Camerini, Canevari, Cassis, Catellani, Chersich, Ciccotti, Ciruolo, Cirmeni, Cito Filomarino, Contarini, Corradini, Credaro, Crespi.

Da Como, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Amelio, De Blasio, Del Carretto, De Novellis, De Tullio, De Vito, Diena, Di Robilant, Di Stefano, Di Terranova.

Fabri, Faelli, Fano, Federzoni, Ferrari, Ferraris Maggiorino, Ferri.

Garavetti, Garofalo, Garroni, Gavazzi, Gentile, Ginori Conti, Giordani, Giordano Davide, Gonzaga, Grandi, Greppi, Gualterio, Guidi, Imperiali, Indri.

Lagasi, Libertini, Loria, Luiggi, Lusignoli, Malagodi, Malaspina, Maragliano, Marcello,

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 DICEMBRE 1928

Marchiafava, Mariotti, Martino, Mazzoni, Melodia, Montresor, Morello, Morpurgo, Morrone, Mosconi.

Nava, Nuvoloni.

Orsi Delfino.

Pais, Passerini Angelo, Paulucci di Calboli, Pavia, Peano, Perla, Pironti, Porro, Pullè.

Rava, Reggio, Resta Pallavicino, Ricci Corrado, Rolandi-Ricci, Rossi Baldo, Rossi Giovanni, Rota Attilio.

Salata, Sanjust di Teulada, Schanzer, Scherillo, Sechi, Segrè-Sartorio, Silvestri, Simonetta, Sirianni, Sitta, Soderini, Sormani, Suardi, Supino.

Tacconi, Tassoni, Thaon di Revel, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torlonia, Torraca, Trecani, Triangi.

Valenzani, Venturi, Venzi, Vicini, Vigliani, Volpi.

Wollemborg.

Zippel.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto per la nomina del direttore della Biblioteca:

Vot. 146 — Fav. 137 — Contr. 9.

Eletto il comm. Corrado Chelazzi.

Proclamo il risultato della votazione sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2531, che proroga di due anni a favore degli Istituti sovventori gli effetti dell'ipoteca legale a garanzia delle anticipazioni sui risarcimenti di danni di guerra, di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1922, n. 1233 e all'art. 21 del Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 47, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898 (N. 1791):

Senatori votanti 146

Favorevoli 133

Contrari 13

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 giugno 1928, n. 1280, riflettente la contrattazione di un mutuo di 100 milioni con il Consorzio di credito per opere pubbliche per lavori da eseguire in Tripolitania ed in Cirenaica (N. 1701):

Senatori votanti 146

Favorevoli 128

Contrari 18

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 settembre 1928, n. 2624, che approva le norme concernenti corsi speciali di pilotaggio aereo e di osservazione aerea (N. 1818):

Senatori votanti 146

Favorevoli 130

Contrari 16

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1928, n. 1609, recante modificazioni all'ordinamento della Regia guardia di finanza (N. 1813):

Senatori votanti 146

Favorevoli 124

Contrari 22

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1928, n. 2559, portante proroga al termine di cui all'art. 1 del Regio decreto-legge 28 giugno 1927, n. 1163, convertito in legge 17 maggio 1928, n. 1395, per l'esonero dal servizio dei salariati addetti alla officina governativa delle carte-valori (N. 1800):

Senatori votanti 146

Favorevoli 125

Contrari 21

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2627, che assegna

una indennità complementare ai militi della Milizia nazionale forestale (N. 1819):

Senatori votanti	146
Favorevoli	120
Contrari	26

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1928, n. 2610, concernente la proroga dei poteri conferiti al ministro per la pubblica istruzione per l'assetto della Facoltà fascista di scienze politiche presso la Regia Università di Perugia (N. 1821):

Senatori votanti	146
Favorevoli	124
Contrari	22

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 novembre 1928, n. 2628, riflettente la costituzione della Commissione di arte ed edilizia presso il Ministero delle colonie (N. 1817):

Senatori votanti	146
Favorevoli	126
Contrari	20

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1928, n. 2640, che porta modificazioni all'art. 2 del Regio decreto-legge 7 giugno 1920, n. 775, concernente la sezione di Credito agrario del Banco di Sicilia (N. 1812):

Senatori votanti	146
Favorevoli	125
Contrari	21

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 5 dicembre 1928; n. 2635, recante proroga di disposizioni riflettenti la sezione speciale della Corte dei conti e transitorie variazioni ai ruoli

del personale della magistratura e di concetto della Corte dei conti (N. 1809):

Senatori votanti	146
Favorevoli	132
Contrari	14

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 5 dicembre 1928; n. 2636, recante modifiche al Regio decreto 6 maggio 1926, n. 886, concernente provvedimenti per la città di Palermo (N. 1810):

Senatori votanti	146
Favorevoli	126
Contrari	20

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1928, n. 2626, relativo all'aumento delle quote di restituzione della imposta sul sale per i prodotti di salumeria e di caseificio esportati all'estero (N. 1807):

Senatori votanti	146
Favorevoli	132
Contrari	14

Il Senato approva.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito gli onorevoli senatori Di Stefano e Raineri a recarsi alla tribuna per presentare delle relazioni.

DI STEFANO. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: «Esenzione temporanea dell'imposta terreni alle nuove piantagioni di cedri, a modificazione dell'art. 1° del Regio decreto-legge 31 dicembre 1923, n. 3071».

RAINERI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: «Provvedimenti per la bonifica integrale».

PRESIDENTE. Do atto agli onorevoli senatori Di Stefano e Raineri della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1928, n. 2639, contenente provvedimenti diretti a regolare il rimborso da parte del Consorzio autonomo del porto di Genova delle somme anticipate dallo Stato per le opere portuali » (N. 1811).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1928, n. 2639, contenente provvedimenti diretti a regolare il rimborso da parte del Consorzio autonomo del porto di Genova delle somme anticipate dallo Stato per le opere portuali ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 dicembre 1928, n. 2639, contenente provvedimenti diretti a regolare il rimborso da parte del Consorzio autonomo del porto di Genova delle somme anticipate dallo Stato per le Opere portuali.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2558, che proroga il termine assegnato alla Commissione centrale per il servizio del gas per emanare le proprie decisioni, in dipendenza delle revisioni disposte col Regio decreto-legge 6 aprile 1928, n. 743 » (N. 1802).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2558, che proroga il termine assegnato alla Commissione centrale per il servizio del gas per emanare le proprie decisioni in dipendenza delle revisioni disposte col Regio decreto-legge 6 aprile 1928, n. 743 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2558, che proroga il termine assegnato alla Commissione centrale per il servizio del gas per emanare le proprie decisioni.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2555, che provvede per un nuovo ordinamento dell'ufficio di verifica e compensazione in dipendenza dei Trattati di pace, con sede in Roma, e della relativa sezione istituita in Trieste » (N. 1792).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2555, che provvede per un nuovo ordinamento dell'ufficio di verifica e compensazione in dipendenza dei Trattati di pace, con sede in Roma, e della relativa sezione istituita in Trieste ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, segretario, legge:

Articolo unico.

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2555, che provvede per un nuovo ordinamento dell'Ufficio di verifica e compensazione in dipendenza dei trattati di pace, con sede in Roma, e della relativa Sezione istituita in Trieste ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 10 agosto 1927, n. 2357, che approva una Convenzione tra il Ministero dell'aeronautica e la Società anonima di navigazione aerea, per l'impianto e l'esercizio delle linee aeree commerciali Roma-Barcellona e Roma-Tripoli-Bengasi » (N. 1803).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 10 agosto 1927, n. 2357, che approva una Convenzione tra il Ministero dell'aeronautica e la Società anonima di navigazione aerea, per l'impianto e l'esercizio delle linee aeree commerciali Roma-Barcellona e Roma-Tripoli-Bengasi ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 10 agosto 1928, n. 2357, che approva la Convenzione stipulata il 27 giugno 1928, anno VI, tra il Ministero dell'aeronautica e la Società anonima navigazione aerea per l'impianto e l'esercizio delle linee aeree commerciali Roma-Barcellona e Roma-Tripoli-Bengasi.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2482, che porta modificazioni alla legge sull'ordinamento della Regia marina ed allo stato ed avanzamento degli ufficiali della Regia marina » (N. 1775).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2482, che porta modificazioni alla legge sull'ordinamento della Regia marina ed allo stato ed avanzamento degli ufficiali della Regia marina ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2482, che porta modificazioni alla legge sull'ordinamento della Regia marina ed allo stato ed avanzamento degli ufficiali della Regia marina.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2629, che modifica l'art. 11 della legge 27 ottobre 1927, n. 2055, sulla assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi » (N. 1820).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2629, che modifica l'art. 11 della legge 27 ottobre 1927, n. 2055, sulla assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2629, che modifica l'art. 11 del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, numero 2055, convertito in legge con la legge 20 maggio 1928, n. 1132, sulla assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 12 agosto 1927, n. 1773, recante aggiunte alle disposizioni del Regio decreto 15 ottobre 1925, nu-

mero 2033, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari » (N. 1222).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 12 agosto 1927, n. 1773, recante aggiunte alle disposizioni del Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2033, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 12 agosto 1927, n. 1773, recante aggiunte alle disposizioni del Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2033, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1928, n. 2497, recante provvedimenti a favore delle località danneggiate dall'eruzione dell'Etna del novembre 1928 » (Numero 1795).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1928, n. 2497, recante provvedimenti a favore delle località danneggiate dall'eruzione dell'Etna del novembre 1928 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 novembre 1928, n. 2497, recante provve-

dimenti a favore delle località colpite dall'eruzione dell'Etna del novembre 1928.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 novembre 1928, n. 2579, concernente la proroga al 31 dicembre 1940 della durata del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali » (N. 1801).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 novembre 1928, n. 2579, concernente la proroga al 31 dicembre 1940 della durata del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 novembre 1928, n. 2579, concernente la proroga al 31 dicembre 1940 della durata del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione in via permanente della Esposizione biennale internazionale d'arte, promossa dalla città di Venezia, e della Esposizione quadriennale nazionale d'arte, promossa dal Governatorato di Roma » (N. 1781).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione in via permanente della Esposizione biennale internazionale d'arte, promossa dalla città di Venezia, e della esposizione quadriennale nazionale d'arte, promossa dal Governatorato di Roma ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge.
(V. Stampato N. 1781).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

La « Esposizione Biennale Internazionale d'Arte » promossa dalla città di Venezia, e la « Esposizione Quadriennale Nazionale d'Arte » promossa dal Governatorato di Roma sono riconosciute ed autorizzate, in via permanente.

Non sono applicabili alle Esposizioni predette le disposizioni del Regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 515.

(Approvato).

Art. 2.

La Esposizione biennale internazionale di arte di Venezia avrà luogo nell'anno 1928, e, successivamente, ogni due anni.

La Esposizione quadriennale nazionale d'arte di Roma, sarà tenuta nell'anno 1929, ed, in seguito, ogni quattro anni.

(Approvato).

Art. 3.

Le esposizioni indicate nell'articolo precedente sono ammesse ad usufruire, senza che occorra speciale autorizzazione, delle facilitazioni doganali e ferroviarie previste dal Regio decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473.

(Approvato).

Art. 4.

Per il periodo nel quale le esposizioni di cui sopra resteranno aperte, saranno concesse ai visitatori riduzioni ferroviarie nella misura da stabilirsi di volta in volta dal ministro delle comunicazioni. I Comitati organizzatori restano autorizzati a percepire la quota di cui al Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 359, per l'uso del biglietto a prezzo ridotto per viaggio di ritorno.

(Approvato).

Art. 5.

La liquidazione dei diritti erariali sugli ingressi all'esposizione, verrà effettuata in somma fissa à forfait, da stabilirsi secondo norme che saranno emanate con decreto del ministro delle finanze.

(Approvato).

Art. 6.

Ogni altra esposizione o mostra d'arte resta subordinata alla preventiva autorizzazione del Capo del Governo, sentiti i ministri interessati, a termini del Regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 515.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione agli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti a ricevere in conto corrente dal Banco di Sicilia la somma di lire 6.000.000 e dalla Cassa di risparmio Vittorio Emanuele per le provincie siciliane la somma di lire 2.300.000 al fine di mutuare l'una e l'altra al comune di Trapani per esecuzione di opere pubbliche, ed autorizzazione alla detta Cassa di risparmio a mutuare direttamente al comune suddetto la somma di lire 2.200.000 per sistemazione finanziaria » (N. 1773).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione agli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti a ricevere in conto corrente dal Banco di Sicilia la somma di lire 6.000.000 e dalla Cassa di risparmio Vittorio Emanuele per le provincie siciliane la somma di lire 2.300.000 al fine di mutuare l'una e l'altra al comune di Trapani per esecuzione di opere pubbliche, ed autorizzazione alla detta Cassa di risparmio a mutuare direttamente al comune suddetto la somma di lire 2.200.000 per sistemazione finanziaria ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge.
(V. Stampato N. 1773).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Gli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti sono autorizzati a ricevere in conto corrente al tasso del 6.50 per cento all'anno dal Banco di Sicilia la somma di lire 6,000,000 e dalla Cassa di risparmio Vittorio Emanuele per le provincie siciliane la somma di lire 2,300,000, per mutuare l'una e l'altra al comune di Trapani al fine di metterlo in grado di provvedere all'esecuzione di opere pubbliche da determinarsi dal Ministero dei lavori pubblici, cui spetterà approvare i progetti.

All'operazione è applicabile il secondo comma dell'art. 16 della legge 11 dicembre 1910, n. 855.

Nei riguardi del conto corrente la presente autorizzazione vale per il Banco di Sicilia e per la Cassa di risparmio Vittorio Emanuele per le provincie siciliane a tutti gli effetti, anche in deroga alle disposizioni statutarie.

(Approvato).

Art. 2.

I versamenti in conto corrente saranno effettuati per entrambe le somme anzidette dal Banco di Sicilia, di volta in volta, su richiesta degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti, presso la competente Sezione di Regia tesoreria provinciale, in base a mandati emessi dagli Istituti stessi a favore del comune di Trapani e serviranno alla copertura dei mandati stessi.

Il regolamento dei conti fra il Banco di Sicilia e la Cassa di risparmio avverrà ai sensi delle disposizioni seguenti.

(Approvato).

Art. 3.

Il mutuo, che, ai termini dell'art. 1, gli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti faranno al comune di Trapani, sarà concesso all'interesse del 6.50 per cento all'anno, con ammortamento in 50 anni.

Per tutto quanto non sia diversamente disposto, si applicano al detto mutuo le disposi-

zioni che regolano i mutui degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti.

(Approvato).

Art. 4.

La delegazione da rilasciarsi dal comune di Trapani a favore degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti, sarà da questi depositata presso il Banco di Sicilia, al quale il comune pagherà direttamente ed in corrispondenza alle scadenze delle sovrimeposte comunali le singole rate bimestrali; il cui ammontare sarà poi, a cura del Banco suddetto, ripartito, in proporzione degli anticipi fatti, con la Cassa di risparmio Vittorio Emanuele per le provincie siciliane, senza intervento della Cassa depositi e prestiti quale amministratrice degli Istituti di previdenza nei rapporti di dare e di avere intercedenti tra il Banco ed il comune, e restando inteso che, per tutto il periodo durante il quale rimarrà vigente il conto corrente, l'eventuale contributo statale di cui all'art. 7 della presente legge sarà pagato dal Ministero competente direttamente al Banco di Sicilia, che curerà di ripartirlo in proporzione degli anticipi fatti, come sopra.

(Approvato).

Art. 5.

Fermo rimanendo il piano di ammortamento di cui all'art. 3 nei rapporti tra il comune e gli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti, questi, decorsi i sei anni dall'inizio dell'ammortamento, avranno facoltà di consentire l'anticipato rimborso, qualora gli Enti anticipatori di cui all'art. 1 ne avranno fatta richiesta sei mesi prima della scadenza del sessennio.

Decorsi dodici anni dall'inizio dell'ammortamento, l'operazione di conto corrente potrà ulteriormente essere prorogata di sei anni in sei anni, a condizione che tra gli Istituti di previdenza e gli enti anticipatori sia intervenuto, sei mesi prima della scadenza del sessennio in corso, l'accordo.

(Approvato).

Art. 6.

Per il regolamento dei rapporti fra gli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti e gli Enti anticipatori, le disposizioni dei precedenti articoli sostituiscono, in ogni effetto, la formale convenzione, e le eventuali particolarità che occorresse definire saranno stabilite per semplice corrispondenza.

(Approvato).

Art. 7.

Per il mutuo di cui all'art. 3 potrà essere concesso il concorso statale se e in quanto lo consentano le disposizioni vigenti in materia, con le forme e le modalità prescritte dalle disposizioni stesse.

(Approvato).

Art. 8.

La Cassa di risparmio Vittorio Emanuele per le provincie siciliane è autorizzata anche in deroga alle disposizioni statutarie a mutuare, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, direttamente al comune di Trapani la somma di lire 2,200,000 per dimissione di passività, al saggio d'interesse del 7 per cento all'anno, con ammortamento in 20 anni, e con le garanzie stabilite per i mutui concedibili dalla Cassa depositi e prestiti.

All'operazione è applicabile il disposto dall'art. 16 della legge 11 dicembre 1910, n. 855.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Applicabilità ai mutui contratti dai Consorzi d'irrigazione delle disposizioni contenute negli articoli 16 della legge 11 dicembre 1910, n. 855, 43 del Regio decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 3256, ed unico della legge 28 giugno 1928, n. 1608 » (N. 1761).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Applicabilità ai mutui contratti dai Consorzi d'irrigazione delle disposizioni contenute negli articoli 16 della legge 11 dicembre 1910, n. 855, 43 del

Regio decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 3256, ed unico della legge 28 giugno 1928, n. 1608 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Le disposizioni dell'art. 16 della legge 11 dicembre 1910, n. 855, dell'art. 43 del Regio decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 3256, e dell'articolo unico della legge 28 giugno 1928, n. 1608, s'intendono applicabili dal 1° gennaio 1928, anche agli interessi dei mutui che, per i fini indicati nelle disposizioni legislative predette, abbiano contratto o siano per contrarre i Consorzi d'irrigazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 marzo 1928, n. 554, concernente l'autorizzazione all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ad assumere impegni per spese patrimoniali per un importo di 630 milioni di lire » (N. 1576).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 marzo 1928, n. 554, concernente l'autorizzazione alla Amministrazione delle ferrovie dello Stato ad assumere impegni per spese patrimoniali per un importo di 630 milioni di lire ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 8 marzo 1928, n. 554, contenente l'autorizzazione all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ad assumere impegni per spese patrimoniali per un importo di 630 milioni di lire.

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 DICEMBRE 1928

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Sostituzione dell'articolo 3 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2323, che stabilisce alcune agevolazioni di carattere fiscale a favore delle società di navigazione aerea che esercitano linee aeree » (N. 1785).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Sostituzione dell'art. 3 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2323, che stabilisce alcune agevolazioni di carattere fiscale a favore delle Società di navigazione aerea che esercitano linee aeree ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, segretario, legge:

Articolo unico.

L'art. 3 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2323, è sostituito dal seguente:

« È altresì concessa a favore delle Società suindicate: a) la riduzione al quarto della misura normale della tassa di negoziazione tanto sulle azioni quanto sulle obbligazioni; b) la esenzione dalle tasse di bollo, scambio, assicurazioni e dai diritti di segreteria, per le convenzioni relative all'esercizio delle linee aeree e per tutti gli Atti inerenti e conseguenti ad essa, compresi i contratti di appalto, di fornitura e di assicurazione, nonchè gli Atti comprovanti i successivi aumenti di capitale.

« La tassa di registro, in tutti i casi suddetti, sarà applicata nella misura fissa minima ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Bellini di procedere all'appello nominale.

BELLINI, segretario, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Invito gli onorevoli senatori, segretari, a procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Acton, Albertini, Albini, Amero D'Aste, Ancona, Appiani.

Baccelli Alfredo, Badaloni, Bellini, Berenini, Bergamasco, Bergamini, Berio, Bevione, Biscaretti, Bocconi, Bollati, Bombig, Bonicelli, Bonin Longare, Bersarelli, Brandolin, Brusati Ugo.

Cagni, Calisse, Callaini, Camerini, Canevari, Capotorto, Cassis, Catellani, Chersich, Ciccotti, Ciraolo, Cirmeni, Cito Filomarino, Contarini, Credaro, Crespi.

Da Como, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Amelio, De Blasio, De Bono, Del Carretto, De Marinis, De Novellis, De Tullio, De Vito, Diena, Di Stefano, Di Terranova.

Fabri, Fadda, Fano, Federzoni, Ferrari, Ferrari Maggiorino, Ferri.

Garavetti, Garofalo, Garroni, Gavazzi, Gentile, Ginori Conti, Giordani, Giordano David, Gonzaga, Grandi, Greppi, Gualterio, Guidi.

Imperiali, Indri.

Lagasi, Libertini, Loria, Luigi, Lusignoli.

Malagodi, Malaspina, Malfatti, Manna, Maragliano, Marcello, Marchiafava, Mariotti, Mazzoni, Melodia, Montresor, Morrone, Mortara, Mosca, Mosconi.

Nava, Nuvoloni.

Orsi Delfino.

Paiz, Passerini Angelo, Paulucci di Calboli, Pavia, Peano, Pironti, Porro, Pullè.

Quartieri.

Raineri, Rava, Reggio, Resta Pallavicino, Rolandi Ricci, Rossi Baldo, Rossi Giovanni, Rota Attilio.

Salata, Sanjust di Teulada, Santucci, Scaduto, Schanzer, Scherillo, Scialoja, Segrè-Sar-

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 DICEMBRE 1928

torio, Silvestri, Simonetta, Sitta, Soderini, Sormani, Suardi, Supino.

Tacconi, Tassoni, Thaon di Revel, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torlonia, Torraca, Trecani, Triangi.

Valenzani, Venturi, Vicini, Vigliani.
Zippel, Zupelli.

Presidenza del Vice Presidente **MELODIA**

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1928, n. 2639, contenente provvedimenti diretti a regolare il rimborso da parte del Consorzio autonomo del porto di Genova delle somme anticipate dallo Stato per le opere portuali (N. 1811):

Senatori votanti	146
Favorevoli	125
Contrari	21

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2558, che proroga il termine assegnato alla Commissione centrale per il servizio del gas per emanare le proprie decisioni, in dipendenza delle revisioni disposte col Regio decreto-legge 6 aprile 1928, n. 743 (N. 1802):

Senatori votanti	146
Favorevoli	126
Contrari	20

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2555, che provvede per un nuovo ordinamento dell'ufficio di verifica e compensazione in dipendenza dei Trat-

tati di pace, con sede in Roma, e della relativa sezione istituita in Trieste (N. 1792):

Senatori votanti	146
Favorevoli	126
Contrari	20

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 10 agosto 1927, n. 2357, che approva una Convenzione tra il Ministero dell'aeronautica e la Società anonima di navigazione aerea, per l'impianto e l'esercizio delle linee aeree commerciali Roma-Barcellona e Roma-Tripoli-Bengasi (N. 1803):

Senatori votanti	146
Favorevoli	125
Contrari	21

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2482, che porta modificazioni alla legge sull'ordinamento della Regia marina ed allo stato ed avanzamento degli ufficiali della Regia marina (N. 1775):

Senatori votanti	146
Favorevoli	124
Contrari	22

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2629, che modifica l'art. 11 della legge 27 ottobre 1927, n. 2055, sulla assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi (N. 1820):

Senatori votanti	146
Favorevoli	124
Contrari	22

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 12 agosto 1927, n. 1773, recante aggiunte alle disposizioni del Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2033, concernente la repressione delle frodi

nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari (N. 1222):

Senatori votanti 146

Favorevoli 130

Contrari 16

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1928, n. 2497, recante provvedimenti a favore delle località danneggiate dall'eruzione dell'Etna del novembre 1928 (N. 1795):

Senatori votanti 146

Favorevoli 134

Contrari 12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 novembre 1928, n. 2579, concernente la proroga al 31 dicembre 1940 della durata del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali (N. 1801):

Senatori votanti 146

Favorevoli 134

Contrari 12

Il Senato approva.

Autorizzazione in via permanente della Esposizione biennale internazionale d'arte, promossa dalla città di Venezia e della Esposizione quadriennale nazionale d'arte, promossa dal Governatorato di Roma (N. 1781):

Senatori votanti 146

Favorevoli 134

Contrari 12

Il Senato approva.

Autorizzazione agli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti a ricevere in conto corrente dal Banco di Sicilia la somma di lire 6,000,000 e dalla Cassa di risparmio Vittorio Emanuele per le provincie siciliane la somma di lire 2,300,000 al fine di mutuare l'una e l'altra al comune di Trapani per l'esecuzione di opere pubbliche, e autoriz-

zazione alla detta Cassa di risparmio a mutuare direttamente al comune suddetto la somma di lire 2,200,000 per sistemazione finanziaria (N. 1773):

Senatori votanti 146

Favorevoli 128

Contrari 18

Il Senato approva.

Applicabilità ai mutui contratti dai Consorzi d'irrigazione delle disposizioni contenute negli articoli 16 della legge 11 dicembre 1910, n. 855, 43 del Regio decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 3256, ed unico della legge 28 giugno 1928, n. 1608 (N. 1761):

Senatori votanti 146

Favorevoli 128

Contrari 18

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 marzo 1928, n. 554, concernente l'autorizzazione all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ad assumere impegni per spese patrimoniali per un importo di 630 milioni di lire (N. 1576):

Senatori votanti 146

Favorevoli 126

Contrari 20

Il Senato approva.

Sostituzione dell'art. 3 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2323, che stabilisce alcune agevolazioni di carattere fiscale a favore delle Società di navigazione aerea che esercitano linee aeree (N. 1785):

Senatori votanti 146

Favorevoli 126

Contrari 20

Il Senato approva.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2532, contenente provvedimenti per la carriera degli ufficiali inferiori di fanteria e cavalleria e degli ufficiali del corpo veterinario militare » (N. 1796).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2532, contenente provvedimenti per la carriera degli ufficiali inferiori di fanteria e cavalleria e degli ufficiali del corpo veterinario militare ».

Prego l'onorevole, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2532, contenente provvedimenti per la carriera degli ufficiali inferiori di fanteria e cavalleria e degli ufficiali del Corpo veterinario militare.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2532, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 27 novembre 1928.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito e successive modificazioni;

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito e successive modificazioni;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere alle esigenze dei quadri in servizio permanente effettivo di alcuni gradi delle Armi di fanteria e cavalleria e di dare ai quadri del servizio veterinario militare una più organica sistemazione;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo

ministro segretario di Stato e ministro segretario di Stato per la guerra, di concerto col ministro segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È data facoltà al ministro per la guerra, per un periodo di due anni a decorrere dal 1° gennaio 1929, di aumentare il numero dei maggiori e dei capitani in servizio permanente effettivo delle Armi di fanteria e cavalleria, in aggiunta a quello fissato dagli articoli 16 e 18 della legge 11 marzo 1926, n. 396, nella misura seguente:

fanteria, ogni anno 50 maggiori e 300 capitani con un totale, nei due anni, di 100 maggiori e 600 capitani;

cavalleria, ogni anno 25 maggiori e 25 capitani con un totale, nei due anni, di 50 maggiori e 50 capitani.

Art. 2.

Al termine dei due anni di cui all'articolo precedente le promozioni da capitano a maggiore e da tenente a capitano, nelle Armi di fanteria e cavalleria, saranno effettuate rispettivamente nella misura di tre quarti e di quattro quinti del numero delle vacanze che si produrranno nel grado di maggiore e di capitano nelle due Armi.

Tale misura sarà mantenuta fino a che gli organici del grado di maggiore e di capitano delle Armi stesse siano ritornati alla cifra stabilita dagli articoli 16 e 18 della legge 11 marzo 1926, n. 396.

Art. 3.

All'art. 32 della legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito, è sostituito il seguente:

« Il Corpo veterinario militare è formato dagli ufficiali veterinari. Ad esso sono preposti un colonnello (capo del Corpo) e tre colonnelli (ispettori di zona veterinaria militare) ».

Art. 4.

All'art. 33 della suaccennata legge 11 marzo 1926, n. 396, è sostituito il seguente:

« L'organico degli ufficiali del Corpo veterinario militare è il seguente:

Colonnelli	N. 4
Tenenti colonnelli	» 16
Maggiori	» 28
Capitani	» 78
Subalterni	» 50

—————
N. 176
==

Art. 5.

La dipendenza, le attribuzioni e le sedi degli ispettori di zona veterinaria saranno stabilite con decreto Reale.

Le modificazioni sancite dai due articoli precedenti hanno vigore dal 30 ottobre 1928.

Il presente decreto, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 novembre 1928
— Anno VII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo unico.

GAZZERA, *sottosegretario di Stato per la guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAZZERA, *sottosegretario di Stato per la guerra*. Il Ministero della guerra è grato al relatore della relazione favorevole al disegno di legge. Essa infatti pone egregiamente in rilievo la sollecita e costante cura del Governo Fascista per le sorti dei nostri ufficiali, e dà conto della non trascurabile entità dell'onere finanziario affrontato per attuare provvidenze sottoposte alla approvazione dei due rami del Parlamento. E poichè il relatore medesimo ha creduto altresì opportuno raccomandare che si proseguano gli studi per giungere ad una piena soluzione del problema delle carriere, risultando i provvedimenti ora adottati non completamente sufficienti allo scopo, desidera

far presente che il Ministero della guerra non ha ommesso e non ometterà di attendere ad un più completo esame della questione, attraverso studi che sono condotti con alacrità e rigore di metodo. Tuttavia è bene chiarire che nel momento attuale la situazione dei quadri risente ancora delle profonde anomalie di condizioni verificatesi nei quadri stessi a seguito delle vicende dei reclutamenti di guerra e del dopo guerra; vicende che sinteticamente riflettono il numero imponente di promozioni dovutesi effettuare in tempo di guerra extra-organico e con ritmo accelerato; i reclutamenti straordinari e larghissimi di ufficiali, disposti durante ed ancor dopo la cessazione delle ostilità, tutti ad un tempo, così da formare vasti blocchi d'una medesima anzianità; il conseguente necessario arresto delle promozioni del dopoguerra per la eliminazione delle esuberanze nei quadri.

Tenuto conto anche che entro tre o quattro anni (e ciò non appare dalla relazione) cominceranno a funzionare su larga scala i limiti di età con un esodo in proporzioni notevoli, appare come i provvedimenti ora disposti siano il risultato delle possibilità dell'oggi, e risultino nondimeno atti a porre le condizioni per una sistemazione più vasta delle carriere a non lunga scadenza.

MORRONE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORRONE, *relatore*. Devo ringraziare vivamente il sottosegretario al Ministero della guerra delle informazioni che ci ha date e della promessa che ci ha fatto che non sarà trascurato il problema presso il Ministero della guerra, inquantochè urge che l'animo di questi ufficiali inferiori sia tranquillizzato dalla parola dei loro superiori.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione, trattandosi di una legge di un solo articolo sarà poi votata a scrutinio segreto.

Approvazione dei disegni di legge: « Provvedimenti per eliminare l'arretrato nelle volture catastali » (N. 1772).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti

per eliminare l'arretrato nelle volture catastali ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, segretario, legge:

(V. Stampato N. 1772).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendò di parlare, la dichiaro chiusa, e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Per il rilascio da parte degli Uffici distrettuali delle imposte di ogni copia, certificato od estratto al quale non siano applicabili i diritti stabiliti dal titolo II della tariffa annessa al decreto luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 705, è dovuto un diritto fisso di lire una per la prima pagina e di centesimi 25 per le seguenti.

Questo diritto viene, con le norme che saranno stabilite nel regolamento, riscosso dagli Uffici predetti ed è devoluto al personale degli Uffici stessi.

Ferme le esenzioni previste dal regolamento 24 marzo 1907, n. 237, continueranno inoltre ad essere rilasciati in esenzione da ogni diritto i certificati richiesti per conseguire l'esenzione da tasse scolastiche o l'assegnazione di borse di studio, i certificati per uso elettorale ed in genere i certificati per dimostrare lo stato economico del richiedente al fine di essere ammesso a fruire di opere di beneficenza.

(Approvato).

Art. 2.

All'art. 2 del Regio decreto 7 gennaio 1923 n. 18, è sostituito il seguente:

Sono stabiliti:

a) un diritto di scritturazione del sessanta per cento sul diritto graduale di cui al titolo I della tariffa allegata al Regio decreto 7 gennaio 1923, n. 18;

b) un diritto fisso di lire una per la prima pagina e di centesimi 25 per le pagine successive dei certificati, delle copie (escluse quelle di mappa) e degli estratti catastali contemplati dal titolo II della tariffa, annessa al decreto-legge 13 aprile 1919, n. 705, quando essi certificati, copie ed estratti si rilascino a pagamento.

I diritti di cui al presente articolo saranno riscossi dagli Uffici del registro contemporaneamente agli altri diritti fissati dalla tariffa, e saranno versati nella Cassa dello Stato, con imputazione ad apposito capitolo del bilancio dell'entrata.

Al medesimo capitolo del bilancio sarà imputata anche la quota dei diritti catastali devoluta al personale degli Uffici distrettuali delle imposte ai sensi dell'art. 3 del citato decreto-legge 13 aprile 1919, n. 705.

(Approvato).

Art. 3.

All'art. 3 del Regio decreto 7 gennaio 1923, n. 18, è sostituito il seguente:

In corrispondenza al capitolo del bilancio dell'entrata indicato al precedente articolo sarà istituito un altro capitolo nel bilancio della spesa dello stesso Ministero per il pagamento al personale degli Uffici distrettuali delle imposte:

a) di lire tre per ogni voltura catastale effettivamente eseguita, calcolata coi criteri della legge 4 luglio 1897, n. 276;

b) di lire una per la prima pagina e centesimi 25 per le successive dei certificati, copie (escluse quelle di mappa) ed estratti catastali che si rilasciano a pagamento;

c) del terzo dei diritti liquidati in misura tripla dell'ordinaria sui certificati, copie (escluse quelle di mappa) ed estratti richiesti con urgenza.

(Approvato).

Art. 4.

Il Governo del Re è autorizzato a riunire e coordinare le vigenti disposizioni legislative riguardanti i diritti catastali contenute nel decreto luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 705, nel Regio decreto 7 gennaio 1923, n. 18, nel Regio decreto-legge 30 dicembre 1924, n. 2102, e nel presente decreto.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1928, N. 1816, recante modificazioni al codice di commercio in materia di privilegi marittimi ed ipoteca navale » (N. 1794).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge 5 luglio 1928, n. 1816, recante modificazioni al codice di commercio in materia di privilegi marittimi ed ipoteca navale ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 luglio 1928, n. 1816, recante modificazioni al Codice di commercio in materia di privilegi marittimi ed ipoteca navale, con le seguenti modificazioni:

All'art. 4, aggiungere in fine:

Tuttavia le disposizioni del n. 4 del presente articolo andranno in vigore solo coll'entrata in vigore della Convenzione di Bruxelles in data 10 aprile 1926, sui privilegi e le ipoteche marittime.

L'entrata in vigore sarà accertata con D. R. da emanarsi su proposta del nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col ministro della giustizia e degli affari del culto e con quello per le comunicazioni.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 5 luglio 1928, n. 1816, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188, del 13 agosto 1928.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Codice di commercio approvato con Regio decreto 31 ottobre 1882, n. 1062, serie 3^a;

Visto il Testo Unico del Codice per la marina mercantile approvato con Regio decreto 24 ottobre 1877, n. 4146, serie 2^a;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di trasformare l'Istituto del pegno navale in quello del-

l'ipoteca e di variare le disposizioni relative ai privilegi marittimi allo scopo di consentire all'esercizio del credito navale il pieno sviluppo che esige l'incremento della marina mercantile nazionale;

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto e del nostro ministro segretario di Stato per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

DEI PRIVILEGI E DELL'IPOTECA.

CAPO I. — DEI PRIVILEGI.

Art. 1.

I privilegi stabiliti nel presente capo sono preferiti ad ogni privilegio generale o speciale sui mobili stabilito nel Codice civile, in quello di commercio e nelle leggi speciali.

Art. 2.

In caso di deterioramento o diminuzione della cosa sulla quale esiste il privilegio, questo si esercita su ciò che avanza o viene recuperato o salvato.

Art. 3.

I crediti privilegiati seguono la nave presso qualunque possessore di essa.

Art. 4.

Sono privilegiati sulla nave, sul nolo del viaggio durante il quale è sorto il credito privilegiato e sugli accessori della nave e del nolo guadagnato dopo l'inizio del viaggio:

1° le spese di giustizia dovute allo Stato e le spese fatte nell'interesse comune dei creditori per la conservazione della nave o per giungere alla vendita e alla distribuzione del suo prezzo; i diritti di ancoraggio, di faro o di porto e le altre tasse ed imposte pubbliche della medesima specie, le spese di pilotaggio, le spese di custodia e di conservazione dopo l'entrata della nave nell'ultimo porto;

2° i crediti risultanti dal contratto di arruolamento del capitano, dell'equipaggio e delle altre persone arruolate a bordo;

3° le remunerazioni dovute per salvamento e assistenza e la contribuzione della nave alle avarie comuni;

4° le indennità per urto o per altri accidenti di navigazione, come pure quelle per danni alle opere d'arte dei porti, bacini e vie navigabili, le indennità per lesioni corporali ai passeggeri ed agli equipaggi, le indennità per perdite o avarie del carico o dei bagagli;

5° i crediti provenienti da contratti stipulati o da operazioni eseguite dal capitano sia egli o no proprietario della nave, fuori del porto di iscrizione, in virtù dei suoi poteri legali, per i bisogni effettivi della conservazione della nave e della continuazione del viaggio.

Art. 5.

I privilegi estendono i loro effetti alle imbarcazioni, agli attrezzi, agli arredi, alle suppellettili ed a tutte le altre cose costituenti dotazione della nave.

Art. 6.

Sono reputati accessori della nave e del nolo per l'esercizio dei privilegi di cui all'art. 4:

1° le indennità spettanti al proprietario per danni materiali sofferti dalla nave e non riparati o per perdita di nolo;

2° le indennità spettanti al proprietario per avarie comuni, in quanto le stesse costituiscono sia danni materiali sofferti dalla nave e non riparati, sia perdite di nolo;

3° le remunerazioni spettanti al proprietario per assistenza prestata o salvamento eseguito fino al termine del viaggio, sotto deduzione delle somme attribuite al capitano e alle altre persone al servizio della nave.

Sono assimilati al nolo il prezzo di passaggio ed eventualmente le somme dovute in sostituzione del nolo, per virtù delle disposizioni che vengano stabilite in ordine alle limitazioni di responsabilità di proprietari di navi.

Non sono considerati, per gli effetti di questa disposizione, come accessori della nave o del nolo le indennità spettanti al proprietario in virtù di contratto di assicurazione, nè premi, sovvenzioni od altri sussidi dello Stato.

In deroga al primo comma dell'art. 4, il privilegio stabilito a favore delle persone al servizio della nave si estende all'insieme dei noli dovuti per tutti i viaggi eseguiti nel corso di uno stesso contratto di arruolamento.

Art. 7.

I crediti relativi ad un medesimo viaggio sono privilegiati nell'ordine in cui sono collocati nell'art. 4.

I crediti compresi in ciascuno dei numeri dell'art. 4 concorrono fra loro in caso di insufficienza del prezzo, in proporzione del loro ammontare.

I crediti previsti ai nn. 3 e 5, in ciascuna di queste categorie sono graduati con preferenza nell'ordine inverso delle date in cui sono sorti.

I crediti dipendenti dal medesimo avvenimento si reputano sorti contemporaneamente.

Art. 8.

I crediti privilegiati dell'ultimo viaggio sono preferiti a quelli dei viaggi precedenti.

Tuttavia i crediti derivanti da un unico contratto di arruolamento comprendente più viaggi concorrono tutti nello stesso grado con i crediti dell'ultimo viaggio.

Art. 9.

Salvo quanto è disposto all'art. 509 del Codice di commercio, i privilegi non sono sottoposti ad alcuna formalità nè ad alcuna speciale condizione di prova.

Art. 10.

Il privilegio sul nolo può essere esercitato finchè il nolo è ancora dovuto o si trova a mani del capitano o dell'agente del proprietario.

Questa disposizione si applica pure al privilegio sugli accessori.

Art. 11.

Oltre che nei modi generali di estinzione delle obbligazioni, i privilegi sulla nave si estinguono:

a) per la vendita giudiziale della nave fatta ad istanza dei creditori o per altra causa nelle forme stabilite nel libro IV del Codice

di commercio e dopo pagato il prezzo sul quale i privilegi sono trasferiti;

b) col decorso del termine di due mesi nel caso di alienazione volontaria. Questo termine decorre dalla data della trascrizione dell'atto di alienazione, se la nave si trova al tempo della trascrizione nel compartimento dov'è iscritta, e dalla data del suo ritorno nel detto compartimento, se la trascrizione dell'alienazione è fatta quando la nave è già partita; purchè entro un mese dalla data della trascrizione la vendita sia notificata ai creditori privilegiati, i titoli dei quali si trovano trascritti ed annotati sull'atto di nazionalità.

L'estinzione non ha luogo rispetto al creditore privilegiato, che, prima della decorrenza del termine, ha citato in giudizio l'acquirente per conseguire il pagamento del proprio credito privilegiato.

Art. 12.

I privilegi si estinguono inoltre con lo spirare del termine di un anno salvo per i crediti indicati nell'art. 4, n. 5, per i quali il termine è di sei mesi.

Il termine decorre per i privilegi dei crediti per assistenza e salvamento dal giorno in cui le operazioni sono terminate; per i privilegi delle indennità per urto o per altri accidenti di navigazione e per lesioni personali dal giorno in cui il danno è stato prodotto; per il privilegio relativo alle perdite o avarie del carico o dei bagagli dal giorno della riconsegna del carico o dei bagagli, o da quello in cui la riconsegna avrebbe dovuto aver luogo; per il privilegio delle riparazioni o forniture o degli altri crediti contemplati nell'art. 4, n. 5, dal giorno della nascita del credito. In tutti gli altri casi il termine decorre dal giorno della esigibilità del credito.

La facoltà di chiedere anticipi o acconti non potrà avere per effetto di rendere esigibili i crediti delle persone arruolate a bordo di cui al n. 2 dell'art. 4.

I termini suddetti sono prorogati finchè la nave gravata di privilegi non abbia potuto essere sequestrata nelle acque territoriali dello Stato, senza che tale proroga possa oltrepassare i tre anni dal giorno della nascita del credito.

Art. 13.

Nella distribuzione del prezzo della vendita delle cose affette da privilegio, i creditori privilegiati hanno la facoltà di farsi collocare per l'intero ammontare dei loro crediti, senza tener conto della deduzione derivante dalle norme sulle limitazioni alla responsabilità dei proprietari di navi, ma i dividendi ad essi spettanti non possono eccedere la somma dovuta in virtù delle norme suddette.

Art. 14.

Le disposizioni di questo capo sono applicabili alle navi esercitate da un armatore non proprietario o da un noleggiatore principale, eccetto che il proprietario si sia trovato spossessato da un atto illecito e il creditore sia di mala fede.

CAPO II. — DELLA IPOTECA NAVALE.

Art. 15.

L'ipoteca sulla nave non può essere costituita che mediante convenzione e deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio o riconosciuta giudizialmente.

Qualora la nave appartenga a più persone, essa può essere gravata di ipoteca per l'intero suo valore dalla maggioranza dei proprietari determinata nel modo stabilito dal primo capoverso dell'art. 495 del Codice di commercio previa autorizzazione del Tribunale del luogo in cui la nave è iscritta, il quale provvederà in merito sentita la minoranza.

Tranne convenzione contraria il comproprietario della nave non può sottoporre ad ipoteca la quota a lui spettante senza il consenso della maggioranza determinata nel modo stabilito nel precedente capoverso.

Art. 16.

L'ipoteca può essere costituita anche sopra una nave in costruzione,

Art. 17.

L'ipoteca sulla nave o su una parte di essa non ha effetto se non è resa pubblica mediante trascrizione nei registri dell'ufficio marittimo presso il quale è iscritta la nave e mediante annotazione sull'atto di nazionalità o documento equivalente.

L'ipoteca su nave in costruzione è resa pubblica mediante trascrizione nel registro delle costruzioni presso l'ufficio portuario del compartimento marittimo in cui si deve eseguire o in cui si esegue la costruzione.

Allorchè viene rilasciato alla nave l'atto di nazionalità deve farsi in esso annotazione delle scritture di ipoteca già trascritte.

Per i galleggianti, che non siano muniti di atto di nazionalità, la ipoteca è resa pubblica mediante la trascrizione dell'atto nel registro in cui essi sono iscritti.

Art. 18.

Qualora l'ipoteca sia costituita mentre la nave non si trova nel porto di iscrizione, chi ha interesse alla pubblicazione della medesima, se non creda di attendere il ritorno della nave, può domandare che l'annotazione sia fatta nel porto italiano o estero che egli indichi ed in cui la nave si trovi od a cui sia diretta. In tal caso il comandante del porto, in cui la nave è iscritta, richiede l'annotazione al comandante del porto italiano o al console italiano, a seconda che il porto in cui la nave si trova od a cui è diretta sia italiano o estero.

Questa richiesta di annotazione, sulla domanda della parte interessata, può anche essere fatta con telegramma.

Art. 19.

Sono applicabili all'ipoteca le disposizioni degli articoli 2, 3 e 5 relativi ai privilegi.

Art. 20.

S'intendono comprese nell'ipoteca:

a) le indennità spettanti al proprietario per danni materiali sofferti dalla nave e non ancora riparati;

b) le indennità spettanti al proprietario per avarie comuni in quanto queste costituiscono danni materiali non ancora riparati;

c) le somme spettanti al proprietario per assistenza prestata o salvamento effettuato, quando l'assistenza o il salvamento abbia avuto luogo dopo la costituzione dell'ipoteca e le somme non siano incassate dal proprietario prima del pignoramento della nave.

Da queste somme deve prelevarsi tutto quanto spetti al capitano ed alle persone dell'equipaggio in compenso dei servizi prestati nell'assistenza o nel salvamento, nonchè le spese incontrate nell'assistenza o salvamento.

Art. 21.

Tranne convenzione contraria, i noli non sono compresi nell'ipoteca.

Art. 22.

Il creditore ipotecario può richiedere, prima della scadenza, il pagamento del proprio credito qualora la nave ipotecata abbia sofferto tali avarie da rendere l'ipoteca insufficiente alla sicurezza del credito, eccetto che il debitore non offra idonee garanzie supplementari.

Art. 23.

La trascrizione del credito ipotecario serve per fare collocare allo stesso grado le spese dell'atto costitutivo dell'ipoteca, quelle della trascrizione o dell'annotazione e quelle per il concorso del creditore ipotecario nella procedura esecutiva.

Serve pure per far collocare allo stesso grado gli interessi dovuti per l'annata anteriore e per quella in corso al giorno del pignoramento della nave, e, se così convenuto, anche quelli per un'altra annata precedente e non oltre.

Art. 24.

L'ipoteca prende grado dal momento della sua annotazione sull'atto di nazionalità o documento equivalente ancorchè si tratti di un contratto di prestito che debba essere eseguito in tutto od in parte posteriormente.

Le ipoteche per le quali sia presentata contemporaneamente domanda di trascrizione e di annotazione sono trascritte ed annotate nello stesso numero e concorrono fra loro nel medesimo grado.

Art. 25.

Le quietanze o liberazioni totali o parziali devono essere trascritte ed annotate a termine delle precedenti disposizioni.

Art. 26.

L'ipoteca trascritta ed annotata a termine dell'art. 17 rimane in vigore fino alla estinzione del credito.

Art. 27.

Le ipoteche prendono grado immediatamente dopo i privilegi indicati nell'art. 4.

Art. 28.

Se il titolo costitutivo dell'ipoteca è all'ordine o al portatore, la girata o la tradizione del titolo produce anche il trasferimento dell'ipoteca.

Art. 29.

Salvo convenzione contraria, l'ipoteca si estende anche alle indennità spettanti al proprietario in virtù di assicurazione sulla nave.

Gli assicuratori sono liberati, qualora paghino nei termini contrattuali, o, se un termine non sia fissato, entro 30 giorni da quello in cui sia pervenuta la notizia del sinistro, senza che sia statata fatta opposizione al pagamento prima della scadenza dei termini suddetti.

Nel caso però che la ipoteca sia stata notificata all'assicuratore, questo non può pagare senza il consenso del creditore ipotecario.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 30.

I contratti di pegno della nave e di cambio marittimo, per i quali siano state adempiute prima della pubblicazione del presente decreto le formalità stabilite nel Codice di commercio, conservano piena efficacia.

Art. 31.

I privilegi sulle navi acquistati anteriormente alla pubblicazione del presente decreto nelle

forme stabilite dal Codice di commercio, conservano il loro grado anche rispetto ai privilegi acquistati sotto l'impero del decreto stesso.

Art. 32.

Sono abrogati gli articoli 485, 486, 487, 488, 673, 674, 675, 677, 678 e 903 del Codice di commercio ed ogni altra disposizione contraria a quelle contenute nel presente decreto.

Nell'art. 489 del Codice di commercio sono soppresse le parole: « o la costituzione di pegno ».

Ove in leggi e in regolamenti si parli di pegno su navi o galleggianti s'intende sostituita al pegno l'ipoteca navale.

Art. 33.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare, sentito il Consiglio di Stato, tutte le disposizioni complementari e di esecuzione occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Fino a che tali disposizioni non saranno emanate continueranno ad applicarsi le disposizioni dei regolamenti approvati coi Regi decreti 20 novembre 1879, n. 5166, e 27 dicembre 1882, n. 1139, in quanto compatibili con quelle del presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

I ministri proponenti sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno di Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 luglio 1928 - Anno VI.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ROCCO — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

SUPINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SUPINO, *relatore*. Questo disegno di legge ha importanza veramente notevole, in quanto innova ai principi che da parecchi decenni governano la materia dei privilegi marittimi e della ipoteca navale. Esso ha per iscopo di rafforzare il Credito marittimo, e tradurre nel diritto interno le decisioni adottate dalla Conferenza diplomatica di Bruxelles del 1926.

L'Ufficio centrale nella sua relazione, necessariamente sommaria, data la ristrettezza del tempo, ha esposto i motivi per i quali si propone di approvare il disegno di legge.

Devo ora aggiungere qualche parola intorno a due punti sui quali desidero rivolgere al Ministero alcune raccomandazioni.

Il primo punto si riferisce al privilegio accordato ai crediti per indennità dovute per urto di navi od altro accidente nella navigazione.

L'Ufficio centrale, fino dalla prima volta nella quale fu presentato il disegno di legge, ritirato poi dal Governo, non si mostrò favorevole a tale privilegio.

Si è detto che esso tende ad impedire che il proprietario, mediante l'iscrizione di una ipoteca che ne assorba tutto il valore, salvi la nave stessa da ogni azione di responsabilità.

Senonchè il pericolo suddetto non è sempre giustificato, potendo non riuscire facile e conveniente la iscrizione di una ipoteca.

D'altra parte il privilegio stesso, riferendosi a crediti dei quali non è facile determinare l'entità, urta contro lo scopo della legge, ed invece di proteggere il credito navale ne costituirebbe un ostacolo.

Esso poi obbligherebbe il proprietario della nave a garantirsi preventivamente col mezzo della assicurazione contro gli effetti del privilegio. Tutto ciò senza dire che l'equipaggio ed i passeggeri hanno modo di garantirsi facendosi assicurare.

Queste obiezioni devono essersi presentate anche alla Camera dei deputati, alla quale fu presentato il disegno di legge, dopo che fu ritirato dal Senato del Regno.

Tant'è che, consenziente il ministro, fu approvato un emendamento col quale l'esercizio di quel privilegio viene sospeso, fino a quando la Convenzione di Bruxelles sarà ratificata da tutte le Potenze firmatarie ed entrerà in vigore in Italia.

Passerà molto tempo prima che ciò possa avvenire. Quindi l'Ufficio centrale dette voto favorevole anche a questo privilegio: raccomandando al ministro proponente di tornare nel frattempo sull'argomento. Ciò potrà avvenire, sia in una prossima e probabile Conferenza internazionale, sia, per quanto riguarda il diritto interno, in occasione della riforma del Codice della Marina, della quale si occupa attualmente una speciale Commissione.

L'altro punto riguarda il privilegio pei crediti provenienti da contratti stipulati direttamente dal capitano durante la navigazione.

In verità la convenienza di questo privilegio è molto discutibile, perchè l'odierna facilità delle comunicazioni rende agevole ai capitani di mettersi in rapporto con l'armatore e l'assicuratore della nave. Comunque, a parte il dubbio sollevato nella relazione sulla interpretazione dell'articolo 11 della Convenzione di Bruxelles, certo si è che ove si voglia mantenere il privilegio stesso, occorre, almeno per ciò che riguarda i crediti per obbligazioni assunte dal capitano direttamente verso i fornitori, non sottoporlo a formalità così onerose come quelle prescritte dall'articolo 509 del Codice di commercio, altrimenti si rende illusorio.

Anche su questo punto dunque l'Ufficio centrale richiama l'attenzione del ministro, raccomandandogli di porlo di nuovo allo studio, sia in una prossima Conferenza internazionale, sia presso la Commissione pel Codice della marina.

Auguro che il ministro voglia accogliere queste raccomandazioni, e propongo al Senato di approvare il disegno di legge.

CAO, *sottosegretario di Stato per le comunicazioni*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAO, *sottosegretario di Stato per le comunicazioni*. Ho domandato la parola soltanto per ringraziare l'onorevole relatore e gli altri membri dell'Ufficio centrale del Senato dell'autorevole adesione data a questo decreto-legge, che sta per essere convertito in legge, e per assicurare l'on. Supino che le raccomandazioni da lui fatte saranno tenute nel debito conto dal Governo.

PRESIDENTE. Nessun'altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

L'articolo unico del disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« **Assegno straordinario vitalizio di lire 6000 annue a favore di Bianca Della Noce, per benemerenze acquisite quale infermiera della Croce Rossa durante la guerra 1915-18** » (Numero 1780).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « **Assegno straordinario vitalizio di lire 6000 annue a favore di Bianca Della Noce, per benemerenze acquisite quale infermiera della Croce Rossa durante la guerra 1915-18** ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, segretario, legge:

Articolo unico.

Alla signorina Bianca Della Noce è conferito l'assegno straordinario vitalizio annuo di lire seimila, a decorrere dal 1º agosto 1928.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« **Delega al Governo del Re per la compilazione di un Testo Unico delle tasse sulle concessioni governative, con modificazioni ed aggiunte** » (N. 1723).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « **Delega al Governo del Re per la compilazione di un Testo Unico delle tasse sulle concessioni governative, con modificazioni ed aggiunte** ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, segretario, legge:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a riunire in Testo Unico tutte le disposizioni legislative attualmente esistenti in materia di tasse sulle

concessioni governative, introducendovi tutte le modificazioni che si renderanno necessarie nelle denominazioni, variando anche la misura della tassa ove la pratica od altre ragioni contingenti possano consigliarlo, e assoggettando a tassa voci analoghe a quelle già comprese in tariffa.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« **Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 ottobre 1927, n. 2058, concernente disposizioni relative alle opere necessarie per l'alimentazione idrica di alcuni comuni del Lazio** » (N. 1380).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « **Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 ottobre 1927, n. 2058, concernente disposizioni relative alle opere necessarie per l'alimentazione idrica di alcuni comuni del Lazio** ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 ottobre 1927, n. 2058, concernente disposizioni relative alle opere necessarie per l'alimentazione idrica di alcuni Comuni del Lazio.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « **Approvazione del Protocollo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione italo-austriaco del 28 aprile 1923 e del relativo Protocollo finale; Protocollo addizionale e Protocollo finale firmati in Roma fra l'Italia e l'Austria il 20 dicembre 1927** » (N. 1755).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « **Approva-**

zione del Protocollo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione italo-austriaco del 28 aprile 1923 e del relativo Protocollo finale; Protocollo addizionale e Protocollo finale firmati in Roma fra l'Italia e l'Austria il 30 dicembre 1927 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 1755).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione italo-austriaco del 28 aprile 1923 ed al relativo Protocollo finale; Protocollo addizionale e Protocollo finale firmati in Roma fra l'Italia e l'Austria il 30 dicembre 1927.

(Approvato).

Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore otto giorni dopo lo scambio delle ratifiche del Protocollo addizionale di cui all'articolo precedente.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Modificazioni dell'art. 68 Testo Unico delle leggi sul lotto » (N. 1721).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni dell'art. 68 Testo Unico delle leggi sul lotto ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

L'art. 68 del Testo Unico delle leggi sul lotto, approvato con Regio decreto 29 luglio 1925, n. 1456, è integrato alla lettera a) del seguente comma:

« L'assimilazione si estende altresì ai concorsi a premi di qualsiasi forma intesi ad accreditare, con mezzi e per fini reclamistici, determinati prodotti e ad eccitarne la diffusione e lo smercio ».

Ed alla lettera b) dell'altro comma seguente:

« Sono eccettuate dal divieto le operazioni promosse da Enti pubblici, Istituti di beneficenza od associazioni che si propongono scopi culturali od assistenziali, e l'assegnazione, mediante sorteggio fra i depositanti, di premi per parte delle Casse di risparmio e Istituti di credito, nel fine di incoraggiare e diffondere lo spirito della previdenza: con che, però, si promuova e si ottenga per esse preventiva autorizzazione del ministro per le finanze ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Estensione ai militari del Regio Esercito e della Regia Marina in servizio di volo presso la Regia Aeronautica di alcune disposizioni contenute nel Regio decreto-legge 6 marzo 1927, n. 420, riguardanti il trattamento di pensione al personale della Regia Aeronautica » (N. 1784).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Estensione ai militari del Regio esercito e della Regia marina in servizio di volo presso la Regia aeronautica di alcune disposizioni contenute nel Regio decreto-legge 6 marzo 1927, n. 420, riguardanti il trattamento di pensione al personale della Regia aeronautica ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 1784).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Ai militari del Regio esercito e della Regia marina in servizio di volo presso la Regia aereo-

nautica sono estese le disposizioni del Regio decreto-legge 6 marzo 1927, n. 420, contenute:

a) nell'art. 6 sugli assegni da prendere a base per la liquidazione delle pensioni normali e di quelle dipendenti da inabilità o morte per causa di servizio per gli ufficiali e per i sottufficiali della Regia aeronautica;

b) nell'ultimo comma dell'art. 8 limitatamente, però, alle pensioni per ferite o infermità contratte per causa di servizio di volo.

c) nell'art. 11 sulla misura della pensione spettante ai primi avieri, agli avieri scelti ed agli avieri;

d) nell'art. 13 concernente le pensioni privilegiate dei militari della Regia aeronautica.

(Approvato).

Art. 2.

La decorrenza stabilita nell'art. 15 del Regio decreto-legge 6 marzo 1927, n. 420, per gli articoli 6, 11 e secondo comma dell'art. 13 vale anche per l'applicazione delle norme contenute nell'art. 1 della presente legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1928, n. 2113, che aumenta l'imposta di fabbricazione sugli spiriti » (N. 1793).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1928, n. 2113, che aumenta l'imposta di fabbricazione sugli spiriti ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 settembre 1928, n. 2113, riguardante l'aumento dell'imposta di fabbricazione sugli spiriti, con la seguente modificazione al terzo capoverso dell'articolo 1:

« Per lo spirito impiegato nell'industria del-

l'aceto le aliquote, di che all'articolo 3 del Regio decreto-legge 21 agosto 1921, n. 1165, sono aumentate proporzionalmente a lire 258 per ettolitro anidro per lo spirito di prima categoria ed a lire 120 per ettolitro anidro per lo spirito di seconda categoria ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Fusione dell'Istituto nazionale Umberto I per le orfane degli impiegati civili dello Stato nell'Istituto nazionale per gli orfani degli impiegati civili dello Stato » (N. 1759).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Fusione dell'Istituto nazionale Umberto I per le orfane degli impiegati civili dello Stato nell'Istituto nazionale per gli orfani degli impiegati civili dello Stato ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

L'« Istituto nazionale Umberto I per le orfane degli impiegati civili dello Stato », in Roma, è fuso nell'« Istituto nazionale per gli orfani degli impiegati civili dello Stato », con sede nella stessa città.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Proroga di facoltà concesse all'Amministrazione militare per l'utilizzazione di rottame metallico ed altri materiali, e per provvedere al rifornimento di materiale di dotazione anche derogando alle norme comuni » (N. 1758).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga di

facoltà concesse all'Amministrazione militare per l'utilizzazione di rottame metallico ed altri materiali, e per provvedere al rifornimento di materiale di dotazione anche derogando alle norme comuni».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Le facoltà concesse all'Amministrazione militare col Regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1851, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, per l'utilizzazione dei rottami metallici e di altri materiali ad essa appartenenti, sono prorogate per un anno a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« **Accertamento della rendita imponibile dei beni immobili costituenti le dotazioni dei benefici parrocchiali e coadiutorali, per l'applicazione della tassa di manomorta, e, per riflesso, della quota di annuo concorso, per il quinquennio 1931-1935, con criteri ben più moderati in base, cioè, alle norme vigenti per l'imposta complementare progressiva sul reddito** » (N. 1762).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Accertamento della rendita imponibile dei beni immobili costituenti le dotazioni dei benefici parrocchiali e coadiutorali, per l'applicazione della tassa di manomorta, e, per riflesso, della quota di annuo concorso, per il quinquennio 1931-1935, con criteri ben più moderati, in base, cioè, alle norme vigenti per l'imposta complementare progressiva sul reddito ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Con efficacia dal 1° gennaio 1931, l'accertamento della rendita imponibile dei beni immo-

bili costituenti le dotazioni dei benefici parrocchiali e coadiutorali per l'applicazione della tassa di manomorta verrà eseguito con le norme di cui all'art. 7 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3062. Restano fermi gli accertamenti stabiliti per il quinquennio in corso.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« **Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2529, che dà facoltà al ministro delle finanze di sciogliere le Commissioni provinciali delle imposte dirette** » (N. 1799).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2529, che dà facoltà al ministro delle finanze di sciogliere le Commissioni provinciali delle imposte dirette ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2529 che dà facoltà al ministro delle finanze di sciogliere le Commissioni provinciali delle imposte dirette.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Annuncio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di dar lettura delle interrogazioni presentate alla Presidenza.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

Interrogazione con risposta scritta:

Il sottoscritto interroga le LL. EE. i ministri dei lavori pubblici e delle comunicazioni, per

sapere se il Governo non creda di esigere che, prima di recidere colla copertura della Fossa interna di Milano le comunicazioni fluviali colleganti i laghi lombardi col Po, si debba provvedere ad allestire i nuovi canali destinati a sostituire quelli che si vorrebbero sopprimere, diguisachè nessun danno possa venirne alla navigazione.

Silvestri.

Interrogazioni.

Al ministro della pubblica istruzione per sapere se prima di prendere decisioni in merito alle proposte fatte dalle Facoltà Universitarie per eventuali decadenze delle libere docenze, non ritenga giusto di promuovere un provvedimento pel quale il quinquennio di prova richiesto per la conferma definitiva a coloro che conseguirono l'abilitazione prima del 1923, sia fatto decorrere, anzichè dal 16 ottobre 1923, dal 22 novembre 1925, epoca nella quale a quei liberi docenti che, con l'antico ordinamento della libera docenza avevano il solo obbligo di un anno di insegnamento quinquennale, fu applicata, con l'articolo 8 del Regio decreto-legge 22 novembre 1925, n. 2028, la disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo 39 del Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102.

Queirolo.

Al ministro della giustizia e degli affari di culto per sapere se non creda, dopo l'ottimo esperimento del tribunale per i minorenni di Milano, istituire in Italia il giudice del minore.

Pavia.

PRESIDENTE. Domani alle ore 16 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2532, contenente provvedimenti per la carriera degli ufficiali inferiori di fanteria e cavalleria e degli ufficiali del corpo veterinario militare (N. 1796);

Provvedimenti per eliminare l'arretrato nelle vulture catastali (N. 1772);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1928, n. 1816, recante modificazioni al Codice di commercio in materia di privilegi marittimi ed ipoteca navale (N. 1794);

Assegno straordinario vitalizio di lire 6000 annue a favore di Bianca Della Noce, per benemerenze acquisite quale infermiera della Croce Rossa durante la guerra 1915-18 (N. 1780);

Delega al Governo del Re per la compilazione di un Testo Unico delle tasse sulle concessioni governative, con modificazioni ed aggiunte (N. 1723);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 ottobre 1927, n. 2058, concernente disposizioni relative alle opere necessarie per l'alimentazione idrica di alcuni comuni del Lazio (M. 1380);

Approvazione del Protocollo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione italo-austriaco del 28 aprile 1923 e del relativo Protocollo finale; Protocollo addizionale e Protocollo finale firmati in Roma fra l'Italia e l'Austria il 20 dicembre 1927 (N. 1755);

Modificazioni dell'art. 68 Testo Unico delle leggi sul lotto (N. 1721);

Estensione ai militari del Regio Esercito e della Regia marina in servizio di volo presso la Regia aeronautica di alcune disposizioni contenute nel Regio decreto-legge 6 marzo 1927, n. 420, riguardanti il trattamento di pensione al personale della Regia aeronautica (N. 1784);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1928, n. 2113, che aumenta l'imposta di fabbricazione sugli spiriti (N. 1793);

Fusione dell'Istituto nazionale Umberto I per le orfane degli impiegati civili dello Stato nell'Istituto nazionale per gli orfani degli impiegati civili dello Stato (N. 1759);

Proroga di facoltà concesse all'Amministrazione militare per la utilizzazione di rotame metallico ed altri materiali, e per provvedere al rifornimento di materiale di dotazione anche derogando alle norme comuni (N. 1758);

Accertamento della rendita imponibile dei beni immobili costituenti le dotazioni dei benefici parrocchiali e coadiutoriali, per l'applicazione della tassa di manomorta, e, per riflesso, della quota di annuo concorso, per il quinquennio 1931-35, con criteri ben più

moderati, in base, cioè, alle norme vigenti per l'imposta complementare progressiva sul reddito (N. 1762);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2529, che dà facoltà al ministro delle finanze di sciogliere le Commissioni provinciali delle imposte dirette (Numero 1799).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 5 dicembre 1928, n. 2638, recante variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 1928-29 e convalidazione dei Regi decreti 29 novembre 1928, n. 2621 e 5 dicembre 1928, n. 2637, autorizzanti prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario medesimo (N. 1808);

Concessione di esenzioni fiscali e tributarie alla « Lega nazionale » di Trieste (N. 1826);

Acquisto di una raccolta di armi per il Museo nazionale di Castel Sant'Angelo (Numero 1824);

Esecuzione dell'Accordo concluso in Roma mediante scambio di note in data 8 e 16 marzo 1928, fra il Regno d'Italia ed il Regno di Svezia, per l'esenzione dal pagamento dei diritti di vidimazione dei certificati di origine e delle fatture commerciali (N. 1754);

Disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche, e sui relativi servizi (N. 1840);

Aumento del numero degli ufficiali da reclutarsi straordinariamente nel Corpo di Commissariato militare (N. 1706);

Reclutamento straordinario di magistrati militari (N. 1724);

Approvazione dell'Accordo concluso in Roma, mediante scambio di note fra il Regno d'Italia e la Repubblica d'Estonia, il 1° luglio 1928 per regolare in maniera provvisoria le relazioni economiche fra i due Paesi (N. 1763);

Conferimento al prefetto della facoltà di emanare ordinanze obbligatorie, allo scopo di limitare l'eccessivo aumento della popolazione residente nelle città (N. 1804);

Conto consuntivo dell'Eritrea, per gli esercizi finanziari 1917-18, 1918-19, 1919-20, 1920-1921, 1921-22, 1922-23, 1923-24 e 1924-25 (N. 1805);

Conto consuntivo della Tripolitania e della Cirenaica per gli esercizi finanziari 1917-1918 e 1918-19 (N. 1806);

Contributi degli Enti locali per il mantenimento dei Regi Istituti nautici (N. 1833);

Disposizioni per il Congresso mondiale delle Biblioteche e di Bibliografia in Roma (N. 1828);

Limitazione del numero di determinate categorie delle persone addette nei porti (Numero 1720);

Stanziamiento di un secondo fondo di lire 20,000,000 per lo sfruttamento dei terreni petroliferi albanesi (N. 1760);

Norme che determinano il peso massimo degli effetti postali che le Società esercenti linee aeree sovvenzionate dallo Stato sono obbligate a trasportare per ogni viaggio (N. 1786);

Aggiunta e modifiche alle vigenti norme sull'indennizzo privilegiato aeronautico, stabilite con i Regi decreti-legge 15 luglio 1926, n. 1345 e 13 febbraio 1927, n. 285 e con la legge 18 dicembre 1927, n. 1431 (N. 1787);

Approvazione della Convenzione stipulata fra lo Stato ed Enti locali per la costruzione in Torino di edifici per un ospedale civile, per un ospedale dermosifilopatico per cliniche universitarie ed Istituti scientifici (N. 1782);

Agevolazioni di credito a favore dell'Edilizia scolastica rurale ed agraria (N. 1841);

Riforma della Giunta provinciale amministrativa (N. 1797);

Riforma della Amministrazione provinciale (N. 1798);

Esenzione tributaria pei mutui contratti dall'Azienda statale della strada (N. 1757);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 novembre 1928, n. 2580, col quale si apportano modificazioni alle norme vigenti sui Consigli dei Collegi degli avvocati e dei procuratori e sulle rispettive assemblee, nonchè sul Consiglio superiore forense (N. 1816);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2448, recante provvedimenti a favore del comune di San Remo (N. 1413);

Assicurazione obbligatoria per le malattie e per l'assistenza sociale della gente del mare e dell'aria (N. 1823).

La seduta è tolta (ore 18,15).